



## IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Siena con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 196 del 13.12.2011 e della Giunta Comunale n. 3 del 4.1.2012 e loro successive integrazioni, è in vigore dal 1° marzo 2012.

L'imposta è istituita al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali.

**CHI PAGA L'IMPOSTA?** Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando l'imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta.

**QUANTO SI PAGA?** L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sei pernottamenti, anche non continuativi, nel mese solare nella stessa struttura ricettiva.

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	DAL 1° NOVEMBRE AL 28 (o 29) FEBBRAIO	DAL 1° MARZO AL 31 OTTOBRE
- Struttura Alberghiera fino a 4 stelle	€ 1,50	€ 2,50
- Struttura Alberghiera a 5 stelle	€ 3,00	€ 5,00
- Struttura Extra-Alberghiera	€ 1,50	€ 2,50
ad eccezione di:		
- campeggi ed ostelli della gioventù	€ 1,00	€ 1,50
- residenze d'epoca ( <i>che praticano un prezzo per camera doppia, preventivamente comunicato al pubblico ai sensi di legge, superiore ad € 200</i> )	€ 3,00	€ 5,00

### CHI E' ESENTE?

- a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
- b) coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- c) soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- d) i genitori o accompagnatori che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
- e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore;
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati delle Agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
- g) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Siena;
- h) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella nostra città, per esigenze di servizio;
- i) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- j) gli studenti iscritti a Scuole Secondarie di secondo grado alle Università aventi sede in Siena che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale;
- k) i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che in via continuativa pernottano nel Comune di Siena per ragioni di servizio, a partire dal secondo mese solare di soggiorno;
- l) i residenti nella Provincia di Siena che, a seguito di procedimento di separazione consensuale o giudiziale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non siano assegnatari della casa coniugale e non siano proprietari di unità abitative disponibili e libere di persone e cose nel territorio del Comune di Siena.

Per fruire dell'esenzione, è possibile compilare apposito modulo disponibile presso la reception della struttura ricettiva.

Augurando un gradevole soggiorno nella nostra città, per ulteriori informazioni e aggiornamenti, può essere consultato il sito internet [www.comune.siena.it](http://www.comune.siena.it).